



*Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo*

Oggetto: AS 2459 “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

Il disegno di legge, presentato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia; a seconda dell’oggetto della delega sono poste scadenze temporali diverse per l’esercizio della stessa.

Il disegno di legge è composto da nove articoli.

Nel corso dell’esame in Commissione, a seguito della approvazione della legge n. 46 del 2021 (“Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”), **è stato soppresso l’articolo 2 del testo originario**, che disciplinava la delega al Governo per l’istituzione dell’assegno unico e universale. Conseguentemente gli articoli successivi del disegno di legge nella sua attuale formulazione hanno assunto la numerazione che si riporta di seguito.

Gli articoli 6 e 9 sono stati introdotti nel corso dell’esame in Commissione.

L’articolo 1, indica l’oggetto della delega e i principi e criteri direttivi generali.

Il primo comma dispone la delega per l’adozione, **il riordino e il potenziamento** di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale e educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa e **inclusiva** dei bambini e dei giovani, **sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani**, nonché favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro **di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, il lavoro femminile.**





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

Ad esito dell'esame di merito in Commissione dunque l'oggetto della delega è stato individuato nella adozione di nuove misure, nonché nel riordino e nel potenziamento di quelle già esistenti; alla crescita dei bambini e dei giovani è stato attribuito il carattere della inclusività; è stata aggiunta l'ulteriore finalità di sostegno della indipendenza e dell'autonomia finanziaria dei giovani ed è stato specificato che l'attività di cura e quella lavorativa debbano coinvolgere entrambi i genitori, in prospettiva anche della valorizzazione del lavoro femminile.

Il comma 2 reca i principi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe, poi precisati da ulteriori principi e criteri direttivi specifici stabiliti dai successivi articoli.

Tra di essi, hanno mantenuto la formulazione originaria quelli riportati alle seguenti lettere:

- a) assicurare l'applicazione universale dei benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;
- c) affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
- f) abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8.

In sede di esame in Commissione sono state in parte riformulate le lettere b) e d).

Alla **lettera b)**, nell'ottica di coniugare la promozione della genitorialità e della parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiare, nonché allo scopo specifico di favorire





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

l'occupazione femminile, è stata correlata all'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro anche **l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori. È stato invece espunto dal testo originario, il riferimento alla predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile.** L'incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito è stata supportata anche dalla previsione **di strumenti fiscali che favoriscano il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.**

Alla **lettera d)**, ai sensi della quale il Governo è chiamato alla messa a punto di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai medesimi, è stato introdotto il riferimento ai **servizi offerti dal Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.**

A tutela dei componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità, nel corso dello stesso esame di merito, è stato inserito un ulteriore criterio generale, diretto a prevedere esplicitamente che **le misure di cui alle lettere da a) a d) siano configurate tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare (lettera e).**

Quale ulteriore criterio direttivo è stato altresì previsto di **assicurare il monitoraggio e la verifica dell'impianto degli interventi previsti dalla presente legge da parte dell'organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46 (lettera g).**

L'articolo 2, comma 1, conferisce al Governo la delega a adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e **il rafforzamento** (come aggiunto in sede di esame in Commissione) delle misure di





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

sostegno all'educazione dei figli a carico, prevedendo contestualmente l'introduzione di benefici da erogare alle famiglie.

I decreti attuativi sono adottati su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, **con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per le disabilità** (come integrato in Commissione) e con il Ministro per le politiche giovanili.

Al comma 2 sono elencati i principi e i criteri direttivi specifici e ulteriori da osservare nell'attuazione della delega, per lo più riformulati in sede di esame in Commissione.

Ha mantenuto la formulazione originaria la sola **lettera l)** che prevede che, nell'ambito dei limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8 (contenente le disposizioni finanziarie), i benefici e le prestazioni di cui al presente comma siano corrisposti nella forma di agevolazioni finanziarie ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata.

Ha conservato nella sostanza inalterato il suo contenuto la **lettera e)**: prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, **di teatro** (come aggiunto in Commissione) e di musica.

La **lettera a)** prevede di garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione, il sostegno e il **rafforzamento** dei servizi socio-educativi per l'infanzia, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli. In sede di esame di merito è stato esplicitato l'obiettivo di rafforzamento dei servizi già in atto. Inoltre, in considerazione dell'impianto di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (c.d. Buona scuola), il riferimento è stato esteso ai **servizi socio-educativi per l'adolescenza, ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia**. Nel corso dello stesso esame di merito, è stata





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

affiancata la previsione di **misure di contrasto alla povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne.**

La **lettera b)** prevede quali misure di sostegno alle famiglie la corresponsione di contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e l'introduzione di servizi di supporto presso le abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni. In sede di esame in Commissione è stato precisato che i contributi menzionati devono essere attribuiti **secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente.** È stato inoltre previsto che i servizi presso l'abitazione possano essere **anche di carattere individuale.**

Il criterio di delega contenuto nella **lettera c)** è stato aggiunto nel corso dell'esame presso la Commissione. L'attuazione dovrà prevedere che **i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di considerare le varie esigenze dei genitori, ottimizzare i costi e coinvolgere attivamente i fruitori e la comunità locale.**

Il criterio di delega contenuto nella **lettera d)** è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione, per tenere conto della normativa vigente, anche a fini fiscali. L'attuazione dovrà prevedere ulteriori misure di **sostegno e contributi alle famiglie** per le spese sostenute, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per figli **con disabilità, patologie psichiche o fisiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e di riabilitazione per le attività terapeutiche e ricreative scelte da soggetti accreditati.**

La **lettera f)**, come modificata in sede di esame in Commissione, prevede di **razionalizzare** le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri e di biglietti di ingresso alle rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali,





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, **anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già previste dalla legislazione vigente, quali la Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e la Carta della cultura di cui all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15.**

I contenuti di cui all'originaria lettera g), relativi all'acquisto di libri di testo e di beni e servizi informatici, hanno trovato specificazione nelle due distinte lettere g) e h), come riformulate in sede di esame in Commissione.

La **lettera g)**, premessa l'osservanza **del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano**, dispone, con riferimento esclusivo **alle famiglie meno abbienti**, che si provveda (non all'introduzione di ulteriori misure, come nel testo base, ma) al **potenziamento** delle misure di sostegno per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado e indica quale modalità di attuazione **anche l'utilizzo della piattaforma telematica dell'assegno unico e universale di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto**. Aggiunge inoltre di **prevedere meccanismi idonei a consentire l'accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati**.

La **lettera h)** dispone la previsione di ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di **materiale didattico**.

La **lettera i)** risulta dalla modifica della disposizione del testo base in materia di sostegni correlati alla contrattazione di secondo livello. In particolare, è stata prevista l'introduzione di **specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto**





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.

Nel corso dell'esame in Commissione sono infine state introdotte le seguenti lettere:

c) prevedere che i servizi per l'infanzia di cui al presente comma possano essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili, in grado di tenere conto delle varie esigenze dei genitori, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;

m) prevedere che le disposizioni delle lettere da a) a c) e da e) a i) siano attuate tenendo conto delle esigenze specifiche in caso di presenza di una o più persone con disabilità all'interno del nucleo familiare e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette disposizioni anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

Nel corso dell'esame presso L'Aula della Camera dei deputati, a seguito di votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del Regolamento, **sono state soppresse la lettera a), presente nel comma 2 del testo del disegno di legge originario, e la lettera e), introdotta in sede di esame in Commissione .**

L'articolo 3 contiene al comma 1 la delega al Governo per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità.

I decreti devono essere adottati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, su proposta del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari europei. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato specificato che **resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di congedi e permessi riconosciuti ai lavoratori che assistono figli minori o parenti con handicap in situazione di gravità (di cui agli artt. 33 della legge n.**





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

104 del 199224 e 42 del D.Lgs. n. 151 del 200125), fatte salve le disposizioni di maggior favore.

Al comma 2 sono elencati i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega con riferimento ai congedi parentali.

La **lettera a)**, introdotta nel corso dell'esame in Commissione e modificata con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, dispone di **prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire de congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni.**

La lettera b) è volta all'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali** (come precisato in sede di esame in Commissione). Dal testo originario è stato espunto il riferimento alle esigenze del datore di lavoro, quale ulteriore fattore di cui tenere conto nella configurazione di tali modalità di lavoro.

La lettera c) dispone di prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, **per ciascun figlio** (come specificato in sede di esame in Commissione), per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva alla crescita dei figli.

La lettera **d)** è stata introdotta in corso di esame in Commissione e dispone di **prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado.**





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

Alla lettera e), volta a stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, si è aggiunta la previsione di **forme di primalità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente tra entrambi i genitori.**

La lettera f) dispone l'introduzione di misure che favoriscano l'estensione della disciplina dei congedi parentali anche ai lavoratori autonomi **e ai liberi professionisti** (in sede di esame in Commissione è stato espunto dal testo originario il riferimento alla specificità delle singole professioni ed è stata invece aggiunta la categoria dei liberi professionisti).

Al comma 3 sono elencati i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega con riferimento alla disciplina dei congedi di paternità e di maternità.

La **lettera a)**, come modificata a seguito di votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, dispone di prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, **di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui al l'articolo 8, comma 1.**

La **lettera b)**, come modificata a seguito di votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, dispone di **favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità.**

Le lettere c), d) e) e f) riguardano i congedi di paternità e sono rimaste invariate:

c) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;

d) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità di servizio e lavorativa;

e) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

f) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato.

La lettera g), introdotta in sede di esame in Commissione, è volta a **prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.**

L'articolo dispone infine, al comma 4, che i benefici di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo, 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

L'articolo 4 contiene la delega per incentivare il lavoro femminile, **la condivisione della cura** e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (come integrato in sede di esame in Commissione).

I decreti devono essere adottati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, su proposta del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari europei.

Al comma 2 sono elencati i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

La **lettera a)** dispone di prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, **fatte salve** (come specificato in sede di esame in Commissione) **le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro.**

La lettera b), come modificata a seguito di votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, contiene la previsione, **nei limiti delle**





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

risorse programmate a tali fini, di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale.

La **lettera c)**, aggiunta in sede di esame in Commissione e sostituita in Aula con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, dispone di **prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona.**

La **lettera d)**, aggiunta in sede di esame in Commissione e sostituita in Aula con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, dispone di **prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazioni, anche contributive, per le imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate.**

La **lettera f)**, aggiunta in sede di esame in Commissione e sostituita in Aula con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, dispone di **prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.**

La **lettera h)**, aggiunta in sede di esame in Commissione, dispone di **prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore.**





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

La **lettera i)**, aggiunta in sede di esame in Commissione, dispone di **promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese**

Hanno invece conservato la formulazione originaria le lettere:

e) prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;

g) precedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo dispone infine che i benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo, 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e con il Ministro dell'università e della ricerca, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.

Il comma 2 elenca gli specifici principi e criteri direttivi a cui attenersi nell'esercizio della delega.

Alla **lettera a)**, che dispone di prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, è stato aggiunto in sede di esame in Commissione il **riferimento in particolare agli studenti fuori sede**.





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

La lettera b) contiene la previsione di agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale **o per l'acquisto della prima casa** (come aggiunto in Commissione) in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda **ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni** (anche questa ultima precisazione inserita in sede di esame in Commissione).

La **lettera c)**, aggiunta in sede di esame in Commissione e modificata in Aula con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, dispone di **prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia di origine, ivi incluse quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa.**

La **lettera d)**, aggiunta in sede di esame in Commissione e modificata in Aula con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati, dispone di **prevedere forme di accesso gratuito ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico a: rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; tali benefici sono concessi nei limiti delle risorse messe a disposizione delle Amministrazioni competenti.**

La **lettera e)**, aggiunta in sede di esame in Commissione, dispone di **prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.**

In sede di esame presso l'Aula della Camera dei deputati, con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento, **è stata soppressa l'originaria lettera**





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

a) del presente comma. Tale disposizione stabiliva che il Governo dovesse prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie, per l'acquisto di libri di testo universitari per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari. **Sono state allo stesso modo espunte le lettere d) ed e) del testo approvato in Commissione.**

L'articolo dispone infine che i benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo, 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

L'articolo 6 è stato interamente introdotto in corso di esame in Commissione e delega il Governo a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e della giustizia, uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

Ai sensi del comma 2, nell'esercizio della delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) promuovere la diffusione di attività informative e formative volte a fornire la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori, nonché di quelli inerenti alla vita familiare;
- b) favorire la diffusione, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (come specificato con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento della Camera dei deputati), di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, prevedendo altresì modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

L'articolo 7, che disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, non è stato oggetto di modifica.

Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Le Commissioni parlamentari si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Sugli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 (riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli), e 6 (sostegno e promozione delle responsabilità familiari), prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome- città ed autonomie locali.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dall'articolo in esame, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'articolo 8, modificato con votazione a norma dell'articolo 86, comma 4 bis del Regolamento della Camera dei deputati, individua le risorse finanziarie da impiegare per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Corrispondono a risorse già stanziata ed attualmente destinate ad una serie di benefici, che, nel corso dell'attuazione della delega, si intende abolire o modificare.

In primo luogo si evidenzia che la modalità di copertura di cui al comma 1, lett. a), indicata come eventuale, riferita ai limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", istituito dall'art. 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) nello stato di previsione del Ministero





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

del lavoro e delle politiche sociali risulta, a normativa vigente, a seguito dell'approvazione della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022-2024), un criterio di copertura le cui risorse sono già state utilizzate per interventi previsti nell'ambito della predetta legge di bilancio 2022-2024 (riforma fiscale).

Pertanto, sul piano finanziario, le uniche risorse aggiuntive per gli interventi previsti dal disegno di delega in esame si sostanziano (comma 1, lett. b)) nelle risorse rivenienti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali per figli a carico con età pari o superiore a 21 anni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte di redditi.

La lettera c) del medesimo comma 1 stabilisce, infine, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dalle deleghe le risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

1. detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi.
2. buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia (c.d. Bonus asilo nido).

Le risorse di cui alla lettera c) non si palesano come aggiuntive per l'attuazione dei criteri di delega in esame in quanto riferentesi a istituti rientranti rispettivamente nell'ambito dei criteri di delega di cui agli articoli 2 e 5, ove peraltro i criteri medesimi risultano diretti a potenziare e/o ampliare le tutele e gli interventi vigenti. Pertanto tali risorse afferiscono a una ridestinazione interna nelle relative funzioni la cui implementazione necessita invero di risorse aggiuntive da reperire come quota delle risorse di cui al comma 1, lettera b).

Ne consegue che per l'attuazione dei complessivi criteri di delega in esame l'articolo 8 destina risorse aggiuntive valutabili, tenuto conto degli utilizzi già effettuati a copertura degli interventi di cui al dlgs n. 230/2021, in misura massima (nel caso di





Ministro per le Pari Opportunità e le Famiglia
Settore Legislativo

soppressione delle detrazioni per figli a carico con età pari o superiore a 21 anni) di un importo a regime di circa 1 mld di euro annui e inferiore il primo anno di applicazione. L'attuazione dei criteri di delega di cui agli articoli da 2 a 6 dovrà dunque essere effettuata rispettando tale cornice finanziaria, modulando in tal senso i vari parametri normativi e anche limitando i criteri cui dare attuazione nel caso di esaurimento di risorse.

Il comma 2 del presente articolo 8 destina all'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 il limite di spesa derivante dal complesso delle risorse sopra esposte. E' altresì previsto che i decreti delegati che determinino nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse sopra esposte possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica programmati.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca la clausola di salvaguardia, relativa alle autonomie territoriali speciali. In base ad essa, le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

30/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

